



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della Provincia di Perugia

MICHELA FRENGUELLI

MARIA LANDI

DAMIANA LUCENTINI

COMMISSIONE DI STUDIO

“DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA”

SOTTOCOMMISSIONE: OCC

MASSIMARIO DEI DECRETI E DEI PROVVEDIMENTI

DEI TRIBUNALI DI PERUGIA E SPOLETO

NELL’AMBITO DEL SOVRAINDEBITAMENTO



INDICE

NOTA METODOLOGICA	3
--------------------------	----------

SEZIONE I

PIANO DEL CONSUMATORE EX L. 3/2012	5
---	----------

1. STATUS DI CONSUMATORE APPLICABILE ANCHE AL SOCIO FIDEIUSSORE/DATORE DI IPOTECA	5
2. STATUS DI CONSUMATORE APPLICABILE ALL'IMPREDITORE CESSATO (IN FATTO ED IN DIRITTO)	6
3. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	12
3.1 RICONOSCIMENTO TUTELA PRIMA CASA/ABITAZIONE PRINCIPALE	15
3.2 ATTI DISPOSITIVI SUL PATRIMONIO	
3.3 VALORE IMMOBILIARE NEL CONFRONTO CON L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	16
4. DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE	20
5. CONCETTO DI MERITEVOLEZZA	25

2

SEZIONE II

ACCORDO CON I CREDITORI EX L. 3/2012	28
---	-----------

SEZIONE III

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	34
------------------------------------	-----------

NOTA METODOLOGICA

L'attività di ricerca e categorizzazione dei provvedimenti emessi nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, soprattutto, nel caso del piano del consumatore ex art. 12-bis e seg. L. 3/2012 (nonché, attualmente, ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seg. CCII) ha avuto come scopo principale l'analisi critica degli stessi, allo scopo di far emergere temi salienti e collegamenti rispetto ai filoni giurisprudenziali attuali, in modo da poter individuare elementi comuni in grado di agevolare l'analisi di fattibilità anche per casi futuri.

Per tale ragione, allo stato attuale dell'analisi, è stato formato un panel di provvedimenti peculiari e rappresentativi, alcuni dei quali contengono casistiche inusuali ancora o comunque di novità rispetto al panorama nazionale.

Si tratta, pertanto, di una analisi induttiva, che muove dalla necessità di individuare elementi comuni che possano delineare una prassi per noi professionisti sulla base degli orientamenti che si vanno delineando.

Lo strumento tecnico principalmente vagliato, ovvero piano del consumatore, è quello che indubbiamente riveste maggiore criticità ma anche novità nel panorama degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, poiché interessa e coinvolge numerosi aspetti: definizione dello *status* di consumatore, ruolo degli intermediari finanziari nel processo di sovraindebitamento, sussunzione del peso sociale sui creditori del processo di esdebitazione al fine di consentire la consumazione il *"fresh start"* e decisione unilaterale dell'Organo giudicante, che agisce *inaudita altera*

parte, rapporto e gestione dell'eventuale patrimonio immobiliare, anche in caso di vendita coattiva.

Dal punto di vista metodologico, il presente massimario è stato concepito come uno strumento operativo definito ma non definitivo, poiché, proprio per la sua funzione, presuppone un aggiornamento che ci si propone di compiere periodicamente.

Nello specifico, l'aggiornamento necessario sarà tale rispetto a due dimensioni cognitive:

- dal punto di vista dell'intensione, attraverso l'implementazione dell'analisi dei provvedimenti emessi nell'ambito del vigente CCII: nel momento in cui è iniziata l'attività di ricerca, selezione, studio critico dei provvedimenti di omologa, non c'era ancora una casistica significativa nell'ambito della novella normativa;
- dal punto di vista dell'estensione, implementando le eventuali modifiche o consolidamenti degli orientamenti delineati.

Infatti, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, nel perimetrare l'analisi, è stata precisa scelta del Gruppo di lavoro focalizzare lo studio sui provvedimenti emessi dai Tribunali di Perugia e Spoleto, a cui pertanto, *prima facie*, è stata data priorità espositiva.

Al fine di agevolare l'intellezione e la consultazione dei temi emergenti, si procede all'analisi dei provvedimenti sulla base della tipologia di strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento e dell'enfasi degli elementi peculiari, con l'obiettivo

di offrire uno strumento di individuazione delle tematiche organico ma comunque fedele al massimario.

SEZIONE I

PIANO DEL CONSUMATORE EX L. 3/2012

1. STATUS DI CONSUMATORE APPLICABILE ANCHE AL SOCIO FIDEIUSSORE/DATORE DI IPOTECA

Una applicazione estensiva dell'art. 11 co. 3 ex L. 3/2012 del consolidato orientamento formatosi in tema di concordato preventivo ove la qualità di socio illimitatamente responsabile viene ritenuta assorbente rispetto all'eventuale ruolo di garante-fideiussore della società (Cass. I Sez. 17 ottobre 2019 n. 26517) ha costituito il presupposto per la presentazione e successiva omologa di un piano del consumatore in favore di una ricorrente che era al contempo socio e fideiussore.

5

Sul piano teorico, le criticità generali sono due: da un lato, la prassi di utilizzare come riferimenti le procedure concorsuali di maggiore rango può essere legittimata nel caso delle procedure rientranti nel Codice della Crisi (la cui volontà, in fase genetica, da parte della Commissione Rordorf era proprio di conferire sistematicità alle stesse, meno nel caso di riferimento a norme differenti, come lo sono la Legge Fallimentare e la L. 3/2012, essendo entrambe leggi speciali); dall'altro lato, va detto che, a livello nazionale, è ancora vexata quaestio l'attribuzione dello status di consumatore al fideiussore che sia anche socio.

Massima: fideiussore considerabile consumatore – debiti residui inseriti nel piano omologato

Nel decreto di omologa **PC 4/2021 Tribunale di Spoleto** (Rep. 44/2022 del 15/07/2022) il Giudice Trabalza, dando risalto alla composizione della massa passiva e tenuto pertanto conto che la maggior parte dell'indebitamento eccessivo fosse derivante da un mutuo ipotecario, ha riconosciuto l'ammissibilità, disponendo che *“La ricorrente può essere definita “consumatore”, ai sensi dell’art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.”*

Pertanto, non solo lo status di fideiussore non ha inficiato l'attribuzione di quello di consumatore, ma si rileva altresì che il debito residuo relativo (pari ad € 25.281,77) è stato completamente stracciato.

**2. STATUS DI CONSUMATORE APPLICABILE ALL'IMPRENDITORE CESSATO
(IN FATTO ED IN DIRITTO)**

In merito a tale casistica, il Tribunale di Spoleto (Giudice Trabalza) sembra seguire in maniera univoca il filone giurisprudenziale che riconosce lo status di consumatore anche all'imprenditore cessato da oltre un anno, indipendentemente dalla composizione della massa debitoria (pertanto, pur con debiti sociali prevalenti ma riconoscendo che, all'atto del sovraindebitamento, il peso economico degli stessi gravi sulla posizione finanziaria personale), ma anche all'imprenditore non formalmente

cessato, ovvero intestatario di una partita iva ancora aperta ma relativa ad una società sostanzialmente non operativa.

Rilevano, in merito, i seguenti decreti di omologa.

Massima: status di consumatore attribuibile al socio fideiussore anche di società non cessata

Il decreto 4/2021, *ut supra*, ha riconosciuto lo status di consumatore al Debitore che era contemporaneamente fideiussore e socio, attribuendo l'ontogenesi della parte prevalente della debitoria a debiti comunque di natura personale (mutuo ipotecario).

Massima: è consumatore anche il titolare di partita iva cessata da oltre un anno

Il decreto di omologa relativo al **PC 6/2022 Tribunale di Spoleto**, Rep. n. 89/2022 del 17/11/2022, è molto interessante in quanto affronta ed illustra l'ampliata nozione di consumatore. Si specifica che il suddetto piano era relativo ad un indebitamento familiare, interessando due coniugi, entrambe titolari di partita Iva. L'Agenzia delle entrate riscossione, in qualità di creditore, aveva eccepito l'ammissibilità del piano, proprio contestando l'attribuzione dello status di consumatore, nonostante le partite iva fossero cessate da oltre un anno. Il Giudice Trabalza, nel proprio provvedimento, ha motivato con una approfondita analisi giurisprudenziale: *"...In punto di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 6 e seg.ti della legge 3/2012 si osserva quanto segue. Si premette come, anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione alla nozione di*



consumatore, la Suprema Corte, con pronuncia n. 1869/2016 ha posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista" ma anche "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (Cass. 2016/1869). Nella lettura della S.C., la qualità sistematico-teleologica di imprenditore o professionista non è stata ritenuta, astrattamente, ostativa per l'accesso al piano del consumatore, richiedendosi di valutare la "...specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali". Già tale pronuncia è stata letta nel senso del superamento della definizione codicistica di consumatore come di "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali". Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Con precedente di merito interamente condiviso ed in piena linea con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Grosseto, con decreto del 21.06.2021, ha ritenuto come, in

presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovrebbe aversi riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non parrebbe poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito. Del resto, la stessa Suprema Corte, nella pronuncia sopra citata, ha chiarito come la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012 non escluda, di per sé, il professionista o l'imprenditore, quali attività di per sé non incompatibili, purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza...emerge, pertanto, come i debiti maggiori siano quelli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, maturati durante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti. Sennonché, proprio dalla lettura delle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate e depositate in data 1.09.2022, emerge come l'attività svolta dai ricorrenti sia cessata, rispettivamente, per il OMISSIS in data 01/10/2013 e per OMISSIS in data 04/09/2019... Deve ritenersi, pertanto, sussistente la qualifica di consumatore in capo ai ricorrenti, considerando la complessiva esposizione debitoria e la natura risalente dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale da tempo cessata."

**Massima: è consumatore anche il socio, che ha cessato tale status – ammissibilità
nel piano dei debiti sociali**

Altro decreto di omologa estremamente interessante in merito è il **PC 9/2022 Tribunale di Spoleto**, Rep. 98/2022 del 23/12/2022: il Debitore era socio uscente di una snc, successivamente fallita, con una debitoria che comprendeva anche i debiti sociali. Anche in questo caso, un creditore ha contestato la correttezza nell'utilizzo dello strumento del piano del consumatore. Il Giudice Trabalza, ribadendo la linea giurisprudenziale già delineata e seguita, nel proprio provvedimento ha sancito che:

“...Con precedente di merito interamente condiviso ed in piena linea con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Grosseto, con decreto del 21.06.2021, in fattispecie per molti aspetti assimilabile alla presente, ha ritenuto come, in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovrebbe aversi riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non parrebbe poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito.”.

Pertanto, dalla disamina dei provvedimenti sopra citati si evince che, secondo l'impostazione seguita dal Tribunale di Spoleto, è consumatore l'imprenditore cessato, anche tenuto conto della composizione del debito.

Non casualmente, si è scelta la locuzione inclusiva ma non esclusiva dell'”anche”: come meglio illustrato di seguito, è stato analizzato un provvedimento di omologa che non solo si pone su tale linea interpretativa ma, anzi, pare addirittura superarla, riconoscendo lo status di Debitore ad un soggetto ancora titolare di partita iva e con una debitoria principalmente costituita da debiti sociali:

Massima: status di consumatore anche all'imprenditore/socio, con società ancora formalmente attiva ma comprovatamente non operativa

Nello specifico, trattasi di un piano del consumatore presentato da un Debitore, disgiuntamente dalla propria coniuge (anch'essa socia di una società di persone, destinataria del provvedimento di omologa **PC 4/2022 Tribunale di Spoleto**, Rep. n. 60/2022 del 22/09/2022), il quale risultava ancora formalmente intestatario della società, ancorchè non operativa.

Si tratta del **PC 5/2022 Tribunale di Spoleto**, Rep. n. 61/2022 del 22/09/2022, nel cui decreto di omologa il Giudice Trabalza asserisce che: *“I debiti sociali cui si fa riferimento, pertanto, non sono certamente attuali, come anche testimoniano le risalenti iniziative espropriative poste in essere nei confronti della ricorrente da parte dei creditori proponenti le osservazioni. Nella specie, si evidenzia nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC come sia attualmente in corso, a carico del ricorrente e del di lui coniuge, la procedura esecutiva immobiliare n. 374/2008, riunita con la procedura n. 647/2010, pendente presso il Tribunale di Perugia e nella quale è stato già aggiudicato il lotto n. 2; il lotto n. 1 è relativo all'immobile in cui attualmente risiedono gli esecutati. Si*

ritiene, pertanto, in applicazione dei principi ricavabili dalla pronuncia di Legittimità sopra richiamata, che il ricorrente possa essere definito consumatore, comparando nel piano obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, ma con riferimento a debiti assolutamente pregressi e non certamente attuali. La qualifica di consumatore non può dirsi inficiata, infatti, allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri enucleati dalla Suprema Corte."

Pertanto, in ordine al presupposto individuato dalla Corte Costituzionale in merito alla composizione della debitoria, il Tribunale di Spoleto sposa pienamente un approccio che potremmo definire sostanzialistico, ovvero che mira a dare priorità non all'eziologia del debito quanto piuttosto al peso che esso ha sull'economia attuale del Debitore: nei casi sopra citati, pur essendo i Debitori anche imprenditori, cessati o meno, si è dato risalto al fatto che, in assenza di redditi o ricavi rivenienti dall'attività imprenditoriale, tutti i debiti (indipendentemente dalla causa per cui sono sorti) incidevano alla data attuale sulla vita familiare e dovevano necessariamente essere pagati con redditi non derivanti dall'attività di impresa o societaria.

3. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.1 RICONOSCIMENTO TUTELA PRIMA CASA/ABITAZIONE PRINCIPALE

Ancorchè tale aspetto sia giurisprudenzialmente controverso, rileva anche in questo caso un approccio del Tribunale di Spoleto decisamente *favor debitoris*, realizzando pienamente lo spirito sociale della norma.

Nei provvedimenti analizzati ricorre tale fattispecie: esecuzione immobiliare in corso o potenzialmente attivabile ma sostanziale esclusione della prima casa sulla base di due presupposti: 1) tutela della prima casa come bene essenziale; 2) l'assunto che, in caso di vendita, il Debitore dovrebbe corrispondere un affitto, sottraendo liquidità potenzialmente a disposizione nel piano; 3) confronto con l'alternativa liquidatoria sulla base del valore presumibile di mercato e tenendo conto, statisticamente, dei ribassi per effetto delle reiterate vendite.

Rinviando l'approfondimento all'apposito paragrafo, per i primi due aspetti è emblematico quanto si legge nei seguenti decreti di omologa, sostanzialmente speculari:

Massima: riconoscimento e tutela dell'abitazione prima casa come "bene essenziale"- mantenimento della proprietà di "beni essenziali"

- **PC 9/2022 Tribunale di Spoleto:** *"Al contempo, si evidenzia sempre in relazione a tale profilo come, condividendosi diversi precedenti di merito in linea con lo spirito della normativa applicata, la proposta avanzata consenta al ricorrente di godere della abitazione prima casa quale bene essenziale. Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile in comproprietà. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo*

dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione. Ed, al riguardo, in linea con tale orientamento, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (così, condivisibilmente, altro precedente di merito, Tribunale di Livorno (RG NCP 2/2021 decreto del 08.06.2021).”;

- **PC 4/2021 Tribunale di Spoleto:** *“...Ed al riguardo, si osserva come sia indiscutibile che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore; non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione sia quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio del creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali.”.*

Al contrario, nel provvedimento di rigetto al piano del consumatore **RG VG 3400/2022 Tribunale di Perugia**, il Giudice Giardino ha manifestato, sul punto, un approccio totalmente differente, applicando alla lettera l'art. 7 (ed, in analogia, l'art. 160 L.F.) che, tuttavia, si traduce in una obiettiva riduzione delle casistiche ammissibili in caso di creditori privilegiati, sulla base del cui presupposto ne ha dichiarato l'inammissibilità.

Massima: nella liquidazione è possibile non inserire tutti i beni, salvaguardando l'abitazione principale

Si cita in tale sezione, in quanto potrebbe intendersi in via analogica applicabile anche al piano del consumatore, anche il provvedimento di omologa **RG VG 4120/2021 Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) che, pur mantenendo un approccio meno radicale rispetto a quello del Tribunale di Spoleto (che sembra individuare nella prima casa, indipendentemente dalla disponibilità di altri immobili, un bene ad alto contenuto simbolico e massimamente degno di tutela), riconosce il valore peculiare dell'abitazione: “...in particolare il piano, rispetto alla liquidazione del patrimonio, consente di non inserire tutti i beni del proprio patrimonio, salvaguardando appunto l'abitazione principale....”.

3.2 ATTI DISPOSITIVI SUL PATRIMONIO

Come noto, questa in discussione è una *vexata quaestio*, giacchè a livello generale si è progressivamente affermata la distinzione tra atti dispositivi *tout court* e atti dispositivi con intento di distrarre od occultare somme in danno ai creditori.

Massima: non è considerato atto dispositivo del patrimonio con finalità di distrazione la vendita immobiliare, pur nel quinquennio precedente, se parte del ricavato è messa a disposizione del piano.

In merito, il PC 4/2021 è risultato essere estremamente complesso, poiché presenta, oltre agli elementi già discussi, anche questo ulteriore aspetto: la Debitrice risultava

essere proprietaria di un immobile oggetto di esecuzione immobiliare e nel quinquennio precedente aveva venduto due immobili ai nipoti.

Partendo pertanto dall'assunto che vi fosse stato un atto sì di disposizione del patrimonio, ma non necessariamente preordinato alla sottrazione di beni in frode ai creditori, il Giudice ha omologato comunque il piano proposto in virtù di tre aspetti congiunti: della devoluzione parziale dei proventi della vendita immobiliare; della non fraudolenza dell'atto; della preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3.3 VALORE IMMOBILIARE NEL CONFRONTO CON L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In ordine a tale aspetto, dal punto di vista dell'analisi metodologica del tema, si ritiene utile focalizzare un aspetto, che è emerso come presupposto ricorrente nei provvedimenti e nelle casistiche analizzate. Una delle obiezioni più frequenti mosse dai creditori (soprattutto se ipotecari) è che, in caso di immobili a disposizione, la vendita coattiva sia più conveniente rispetto alla proposta presentata.

Sul termine comparativo, ancorchè la L. 3/2012 e, con una formulazione differente, anche il Codice della crisi facciano riferimento alla liquidazione del patrimonio/liquidazione controllata, sovente, soprattutto in caso di pendenza di procedure esecutive, non è inusuale che venga richiesto un confronto anche con la liquidazione coattiva.

Considerando che il panel di decreti alla data attuale selezionati seguono ancora la L. 3/2012, si ritiene puntuale un focus specifico.

Infatti, l'aspetto peculiare tuttavia delle doglianze dei creditori è spesso letteralmente frainteso, giacché l'art. 12-bis co. 4 testualmente prevede che il giudice omologhi il piano qualora ritenga che il credito contestato possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo; pertanto, si richiede che il piano rappresenti un'alternativa non migliore, bensì non peggiorativa.

La criticità insita in tale analisi comparativa si fonda su due aspetti salienti: in primo luogo, si tratta di una analisi necessariamente ipotetica, ancorché il più possibile suffragata da dati oggettivi ed in secondo luogo non è così pacifico individuare, fissare o stimare quale sia il valore di mercato su cui fondare la valutazione in caso di alienazione.

Massima: per il confronto con l'alternativa liquidatoria, deve intendersi il valore di mercato/presumibile realizzo, tenuto conto di ipotetici e reiterati esperimenti di vendita.

Per il Giudice Trabalza (Tribunale di Spoleto), come si evince dal provvedimento di omologa **PC 4/2021**, è da considerarsi come base per la simulazione del confronto con l'alternativa liquidatoria (da intendersi sia come liquidazione ex art. 14-ter, sia come vendita coattiva in sede di esecuzione immobiliare) il valore di mercato – *rectius*: presumibile realizzo – tenuto conto che, statisticamente, l'aggiudicazione avviene almeno al terzo tentativo. A tale determinazione si è giunti a seguito dell'integrazione richiesta all'OCC di effettuare una analisi comparativa, mediante un panel selezionato

di i) immobili omogenei per caratteristiche, in vendita; ii) immobili omogenei per caratteristiche, oggetto di esecuzione immobiliare. Rileva sul punto che le obiezioni mosse dal creditore ipotecario in ordine all'aleatorietà dei dati non hanno trovato accoglimento, sulla base del presupposto che qualsivoglia stima ha elementi di incertezza (come può altresì averli la CTU redatta in sede di esecuzione immobiliare o la perizia di stima effettuata dalla banca) e che, pertanto, la veridicità o verosimiglianza è da riscontrarsi piuttosto nel rigore metodologico.

Anche il decreto di omologa relativo al procedimento di piano del consumatore **RG VG 4120/2021 Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) del 05/10/2021, in merito alla valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria sembra seguire una linea giurisprudenziale meno rigida nella disamina della posizione del creditore ipotecario, che peraltro aveva fatto opposizione all'omologa. Infatti, la formazione valore da attribuire all'immobile (che è stato messo a disposizione della procedura mediante una offerta di acquisto ad un determinato prezzo), benchè inferiore a quella di stima originariamente fatta del creditore ipotecario, è stata suffragata sia dall'analisi dei Gestori della crisi, sia dal valore di mercato desunto dalle informazioni reperite presso Agenzie immobiliari e, pertanto, ritenuto valido dal Giudice Monaldi.

Nel PC 11/2021, RG n. 2365/2022 del 06/07/2022, Tribunale di Perugia, il Giudice Monaldi ha omologato un piano del consumatore nell'ambito di una procedura familiare che prevedeva come debito principale il mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale, nelle more oggetto di pignoramento immobiliare. Orbene, anche in questo caso, è stato considerato come valore di confronto quello risultante dalla stima del CTU: seppur maggiore del valore di pagamento contemplato nel piano,

tuttavia i Gestori hanno evidenziato che il valore di realizzo sarebbe stato sicuramente inferiore, tenuto conto dell'offerta ammissibile, nonché dei reiterati e plurimi esperimenti di vendita ipotizzati per addivenire all'aggiudicazione dell'immobile medesimo, tenuto conto di talune criticità emerse nella medesima relazione peritale, con ciò dimostrando la non preferibilità dell'alternativa liquidatoria.

Massima: convenienza del piano - valutazione nella prospettiva della concorsualità.

Nel **PC 2/2021 Tribunale di Perugia**, omologato con provvedimento n. 1652/2022 del 04/07/2022 (Giudice Monaldi), in merito al confronto con l'alternativa liquidatoria, si considera non già la singola posizione, bensì una valutazione nel suo complesso: *"...la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria deve essere commisurata ad una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditori ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura."*

19

Massima: il valore da utilizzare quale confronto per l'alternativa liquidatoria è quello della stima

Rispetto ai provvedimenti precedenti, il Giudice Giardino nella richiesta di integrazione e successivo rigetto del **PC 8/2021 e 12/2021**, RG VG 3400/2022 **Tribunale di Perugia** indica come valore di riferimento quello di stima al momento di presentazione della proposta. Anzi, nello specifico, tale provvedimento di rigetto sembra definire un orientamento, almeno sulla base dei provvedimenti esaminati e soprattutto delle

motivazioni ivi contenute, potenzialmente differente tra i due Tribunali per interpretazione normativa: nell'atto *de quo* il Giudice Giardino dà risalto alla necessità del vaglio della posizione dei creditori privilegiati, facendo un espresso rimando all'art. 7 co. 1-bis, salvo rimarcare tale impostazione allorquando asserisce che *"...la proposta prevede una dilazione di pagamento dei creditori privilegiati ed ipotecari ma non è chiaro che se si provvederà o meno al pagamento degli interessi che, a norma degli artt. 2749, 2788, 2855 c.c. dovrebbero comunque decorrere ex u.c. art. 9; peraltro, ex u.c. art. 8 L. cit., il piano del consumatore può prevedere solo una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione..."*.

4 DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

In ordine al periodo, come noto, rispetto all'iniziale durata giurisprudenzialmente ammessa di cinque anni, già nel corso del tempo e grazie all'impulso di alcuni Tribunali in tal senso, si è assistito ad un ampliamento del lasso temporale, talora coincidente con la durata residua del mutuo nel caso di indebitamento legato a tale forma tecnica.

Massima: piano omologabile con durata superiore ai canonici 7 anni, se funzionale alla soddisfazione dei creditori.

Nel decreto di omologa del **P.C. 4/2021 Tribunale di Spoleto** il Giudice Trabalza rileva che *"In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che "è omologabile, in assenza di*



specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)" - cfr. Cass. N. 27544 del 2019. E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è dunque possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle

fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. 6 Cass. sent. n. 17834 del 2019). La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019. Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano, invero, ben oltre il dato letterale dell'art. 12 bis della legge 3/2012, che sembrerebbe limitare le contestazioni formulabili a quelle relative all'ammontare del credito riconosciuto.”

Massima: non applicabilità diretta del principio di ragionevole durata.

Sotto questo profilo, nei provvedimenti vagliati, è stata riscontrata una sostanziale analogia. Nel decreto di omologa **RG VG 4120/2021 Tribunale di Perugia**, il Giudice Monaldi asserisce che: “...Nel rispetto dello spirito e della ratio della legge si ritiene dunque che al piano del consumatore non sia immediatamente applicabile il principio della ragionevole durata, elaborato a proposito delle liquidazioni concorsuali e della legge Pinto: ciò in quanto, a differenza dell'impresa, la famiglia non può essere cancellata

dal mercato, ma deve necessariamente sopravvivere in maniera dignitosa, senza per questo doversi privare dell'opportunità di rateizzare i propri debiti. Se, quindi, in linea di principio, la durata di piani o accordi non dovrebbe eccedere il termine di 5-7 anni dall'omologa (in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria), tenuto conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto del piano del consumatore come sopra evidenziate, non è escluso che possano essere omologati anche piani con durata decennale, valutando il caso concreto alla luce dei seguenti elementi: entità dell'indebitamento – risorse disponibili – età del debitore – sforzo economico concretamente sostenibile.”.

Tale principio è ribadito anche nel **PC 11/2021 Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) allorchè si afferma che *“...ritenuto, in merito alla durata del piano, che l'orientamento seguito dall'Ufficio giudiziario è sempre stato nel senso di ritenere tale dato non stabilito normativamente, non predeterminabile a priori, occorrendo invece tenere in considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento...”.*

In ordine alla durata, ma anche ad altri aspetti procedurali, si evidenzia un *leit motiv* tra i provvedimenti analizzati emessi dal Tribunale di Perugia: il riferimento, potremmo dire, analogico, alle procedure concorsuali di maggiore rango. Tale aspetto è tuttavia giuridicamente dibattuto in dottrina, poiché trattasi di riferimento ad un'altra legge speciale (in questo caso, legge sul sovraindebitamento e legge fallimentare).

Massima: confronto con l'alternativa liquidatoria tenuto conto del valore attuale – non incidenza delle spese in prededuzione sulla massa attiva riveniente dalla vendita immobiliare.

Un aspetto ancora potenzialmente controverso nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello che riguarda il rapporto tra prededuzioni e massa attiva immobiliare, in presenza di un creditore ipotecario.

La tematica *de quo* è stata inserita in tale sezione poiché i provvedimenti che, implicitamente o esplicitamente, l'hanno contemplata sono piani del consumatore ma è evidente che anche e soprattutto nella liquidazione del patrimonio ha ragion d'essere.

Senza pretesa di approfondimento dottrinale ma solo con funzione di maggiore intellegibilità ed inquadramento del tema, si considerano due ipotesi:

- analogia implicita con la procedura fallimentare ed assimilazione alla relazione conti speciali/spese generali ex art. 111-ter co. 3 L.F.: nel **PC 4/2021 Tribunale di Spoleto** (Giudice Trabalza) i frutti della vendita immobiliare sono stati prioritariamente utilizzati per il pagamento delle spese in prededuzione;
- implicita indipendenza delle masse: nel **PC 1/2021 Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) con provvedimento n. 4120/2021 del 05/10/2021, a fronte di una espressa contestazione del creditore ipotecario in merito alla gradualità dei crediti, è stato espressamente evidenziato come il pagamento delle prededuzioni non gravasse sul ricavato della vendita immobiliare, bensì mediante apporto di finanza ulteriore.

5 CONCETTO DI MERITEVOLEZZA

Massima: meritevolezza come non colposità dell'indebitamento.

Nel **P.C. 4/2021 Tribunale di Spoleto** il Giudice Trabalza afferma che *“Deve riconoscersi il requisito della meritevolezza di cui all’art. 12 bis comma 3 legge 3/2012, dovendosi escludere che la ricorrente, quando ha contratto le obbligazioni rimaste inadempite, vi abbia provveduto senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Va altresì escluso che la situazione di sovraindebitamento possa essere considerata come volontariamente provocata dalla debitrice. Al riguardo, l’art. 7 della L. 3/2012, come di recente modificato, prevede al secondo comma, alla lett. d) ter che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Tale richiamo si collega con quanto disposto all’art. 12 bis, c. 3, a mente del quale il Giudice omologa il piano del consumatore soltanto quanto “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura deve trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole*

prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Dal punto di vista oggettivo, si è sopra evidenziato come i finanziamenti in oggetto risulterebbero essere stati contratti per l'aiuto economico della figlia della ricorrente ed in considerazione della necessità di rinegoziare i precedenti...

Dal punto di vista soggettivo, si osserva quanto segue, viste in particolare le osservazioni della creditrice 2 Worlds s.r.l., le quali rimandano al tema del c.d. merito creditizio connesso alla meritevolezza del debitore.

Sul punto, si richiama l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 283 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore "abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"; tale disposizione impone una valutazione ex ante che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento. In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito, ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento possa assurgere proprio da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito, da parte del debitore, non proporzionato alle proprie capacità economiche... Tanto basta, ad avviso di questo giudice, per escludere che la ricorrente possa aver fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità economiche, in considerazione della istruttoria che dichiara di aver compiuto l'istituto di credito prima di erogarle il mutuo."

Anche sotto questo profilo, il decreto di omologa citato contiene elementi di notevole rigore ma anche coraggio nell'applicazione del concetto di merito creditizio ex art. 124-bis TUB, ponendo il focus sulla differenza tra indebitamento colposo o, piuttosto, incolpevole se cagionato dall'incapacità di compiere una adeguata valutazione della sostenibilità del finanziamento contratto. Rileva infatti come concetti come "consapevolezza" o "ragionevole previsione" hanno una complessa declinazione reale, soprattutto se riferiti a soggetti non dotati di specifiche competenze economiche; per tale ragione, deve intendersi come elemento avente valore non solo sussidiario ed ausiliario, bensì sostitutivo, in sede di istruttoria, la necessaria valutazione diligente e professionale dell'operatore bancario, espressamente attribuitagli dall'art. 124 bis Tub. La disponibilità del finanziatore nel concedere il credito, dunque, si intreccia con la decisione del consumatore di indebitarsi, dando luogo ad una fattispecie – che specialmente per quanto concerne i risvolti patologici – si presenta densa di aspetti problematici e fortemente interrelati. Che, però, anche nelle procedure di sovraindebitamento sia necessario procedere ad una valutazione critica e di ampio respiro, tesa a comprendere le ragioni di indebitamento del debitore ma altresì a verificare il comportamento diligente del creditore, è acclarato in dottrina tanto quanto ex lege.

Massima: eccessivo ricorso al credito non colposo in caso di sopraggiunti problemi psicofisici.

Nel **PC 1/2021 Tribunale di Perugia** viene di fatto esclusa la colposità dell'indebitamento per effetto di una serie di sopraggiunti problemi a carico della



Debitrice, tali da renderla sostanzialmente inabile al lavoro, con conseguente diminuzione della capacità reddituale, ma anche costringendola, per ragioni familiari, a fare un ulteriore ricorso al credito.

Massima: omologa del piano del consumatore in caso di ludopatia, ancorchè certificata ed in cui sia dimostrata la partecipazione a programmi di recupero.

Con provvedimento n. 9259/2021 del 07/04/2022, è stato omologato il PC 4/2021 Tribunale di Perugia (Giudice Monaldi) con previsione dello stralcio del 70% della debitoria costituita da crediti chirografi per debiti sorti a seguito di ludopatia, come certificata dalla documentazione medica prodotta. Il Debitore aveva altresì prodotto certificati medici attestanti il percorso terapeutico nelle more intrapreso.

SEZIONE II

ACCORDO CON I CREDITORI EX L. 3/2012

È di tutta evidenza come, rispetto al piano del consumatore, lo strumento dell'accordo con i creditori presenti minore problematicità dal lato dell'Organo giudicante, che, se nel primo caso decide *inaudita altera parte*, nel secondo caso si basa già sul parere positivo della maggioranza (ovvero il 60%) dei creditori.

In questo ambito, sono stati individuati alcuni provvedimenti peculiari, utili per individuare alcuni punti cardini e ricorrenti rispetto all'approccio seguito nei Tribunali di Perugia e Spoleto.

Ancorchè rispetto al piano del consumatore, l'accordo con i creditori richiede all'Organo giudicante l'assunzione di una responsabilità inferiore, ovvero esplicandosi in una verifica di legittimità formale e sostanziale in entrambe i casi, ma con l'ulteriore valutazione della convenienza (*rectius*: del non pregiudizio economico) in caso di piano del consumatore, vi sono tuttavia casistiche in cui una decisione nel merito è richiesta, come nel caso del *craw down* (fiscale e previdenziale).

Nello specifico, i principali temi emergenti sono: confronto con l'alternativa liquidatoria, *craw down*.

Massima: accordo con i creditori con previsione di liquidazione immobiliare sulla base della maggior convenienza.

Il procedimento **RG VG 9341/2021 Tribunale di Perugia** è interessante perché disciplina un accordo con i creditori che prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare e la ragione dell'omologa è da ricondursi anche alla valutazione da parte del Giudice Monaldi di non convenienza con l'alternativa liquidatoria.

Per quanto riguarda il rapporto con i creditori ipotecari, è emblematico il provvedimento di omologa nell'ambito del procedimento **RG VG 18/2020 Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) e relativo ad un accordo con i creditori in cui era stata raggiunta la maggioranza richiesta e che prevedeva il pagamento integrale dei creditori ipotecari e per taluni creditori privilegiati il pagamento oltre l'anno, ma "*...compensato dalla corresponsione di interessi e dal diritto di voto.*"

Un indirizzo peculiare, delineatosi presso il Tribunale di Spoleto in ordine all'accordo con i creditori, è quello relativo all'applicabilità del cram down anche non solo ai debiti fiscali, ma anche previdenziali.

**Massima: accordo con previsione di vendita dell'immobile in sede esecutiva -
alternatività alla liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter.**

Nell'AC 6/2021, omologato con provvedimento n. 69/2022 Tribunale di Perugia del 04/07/2022, il Giudice Monaldi ha proceduto all'omologa di un accordo con i creditori peculiare sotto due aspetti: i) il contenuto fortemente liquidatorio e ii) il fatto che la coniuge avesse presentato parallelamente una autonoma proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella forma del piano del consumatore. In merito alla prima questione, l'immobile era già oggetto di esecuzione immobiliare, pertanto i Gestori della crisi, sulla base della previsione di cui all'art. 13 nel caso di utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, sono stati individuati quali liquidatori atti a subentrare nella procedura esecutiva medesima, in luogo di una autonoma procedura di liquidazione ex art. 14-ter.

30

Massima: confronto con l'alternativa liquidatoria nel caso di cessione di redditi futuri - maggior convenienza per tutti i creditori - proposta indipendente ma concorrente per il coniuge - valutazione delle risorse messe a disposizione.

Nell'AC 1/2022, omologato con provvedimento n. 5313/2022 del 28/11/2022 Tribunale di Perugia, Giudice Monaldi, sono espressi alcuni enunciati importanti.

Trattasi di un accordo presentato da due coniugi in comunione dei beni ma con masse attive passive distinte e tenute tali anche nell'ambito della procedura, in cui tuttavia l'uno – in quanto unico percettore di reddito – interveniva come apportatore di finanza esterna anche per la debitoria dell'altra.

Nel provvedimento *de quo* è stato dato atto della plausibilità di procedere ad un pagamento diacronico dei creditori sulla base dell'ordine di privilegio, contemplando espressamente l'ipotesi della possibilità del pagamento oltre l'anno di cui all'art. 8 co. 4 per taluni creditori privilegiati, compensati con il diritto di voto.

In merito al confronto con l'alternativa liquidatoria la stessa *"...non soddisferebbe i creditori in maniera superiore, considerato che il ricavato delle vendite in sede esecutiva, al netto delle spese di procedura, comunque non coprirebbe l'intero credito ipotecario e lascerebbe insoddisfatti gli altri creditori."* Infine, in ordine alla valutazione complessiva, l'ammontare delle risorse a disposizione è stato valutato non tanto in ottica di percentuale di soddisfazione del credito quanto piuttosto del sacrificio compiuto dal Debitore. Sul punto, ancorchè trattasi di un accordo con i creditori, si ritiene che tale principio sia di fondamentale importanza, poiché di fatto dà rilievo alla *ratio* della norma, che è funzionale alla risoluzione del sovraindebitamento del debitore (meritevole) e che comporta un inevitabile costo sociale per i creditori.

Massima: applicabilità del cram down fiscale e previdenziale.

A tal proposito, si citano i provvedimenti di omologa di accordo con i creditori n. 2/2019 Tribunale di Spoleto, n. 3/2019 Tribunale di Spoleto, n. 4/2019 Tribunale di

Spoleto, tutti emessi dal Giudice Trabalza, relativi a procedure indipendenti ma necessariamente collegate, trattandosi del fatto che i tre debitori distinti sono una società in nome collettivo ed i due soci solidalmente responsabili (e coniugi).

In particolare, i debiti oggetto di discussione sono quelli per debiti previdenziali, ma già iscritti a ruolo.

In ordine al voto, il Giudice Trabalza ne ha attribuito la titolarità al creditore INPS, che aveva fatto pervenire voto contrario alla proposta, di fatto non consentendo il raggiungimento della percentuale del 60%.

In merito all'applicabilità anche ai debiti previdenziali, vista la ricchezza argomentativa, si riporta parte della dettagliata esposizione della motivazione a supporto: *"... Senonché, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3- quater, L. n. 3 del 2012, quanto previsto per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Ed al riguardo, si evidenzia come anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 245/2019 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L. n. 3 del 2012 nella parte in cui non consentiva nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento la falcidia del credito IVA, ammissibile invece nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione - ha chiarito che l'accordo con i creditori nella L. n. 3 del 2012 è strutturato nei suoi tratti essenziali come il concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare. Entrambe le procedure possiedono, infatti, una base negoziale che non le pone, tuttavia, al di fuori dell'area delle procedure concorsuali e risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la*

vincolatività della decisione per tutti i creditori, anche quelli contrari alla approvazione. Sia l'accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, sempre per citare la pronuncia della Corte Costituzionale, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio ed al debitore, di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione....Considerato che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, nello scenario liquidatorio, in assenza di beni della società e dei soci, non vi sarebbe alcuna possibilità di soddisfacimento in quanto verrebbe a mancare la somma sopra indicata e messa a disposizione per il ripianamento dei debiti.

D'altra parte, l'effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l'adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee, proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una "ripartenza", liberato dai precedenti debiti e di reimmettersi nel ciclo economico. Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'INPS...".

SEZIONE III

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In merito a tale misura, per espressa previsione normativa, è considerata alternativa alla proposta per la composizione della crisi, ovvero deriva patologica in caso di mancato rispetto del piano o dell'accordo. Proprio in ragione di tale secondo aspetto, non può non notarsi come, in taluni casi, rappresenti una opzione particolarmente gravosa per il Debitore, dovendo contemplare tutti i propri beni; come si è visto nella disamina dei piani del consumatore omologati, il confronto con l'alternativa liquidatoria – attualmente valutato come omologabilità in caso di non pregiudizio – è funzionale e dipendente di plurime variabili, al fine di addivenire ad un giudizio di stima e di merito.

I seguenti casi esaminati riguardano aperture di liquidazione *tout court*, individuate come opzione alternativa alla proposta.

34

Massima: liquidazione del patrimonio consentita anche al Debitore privo di beni mobili registrati e immobili

Nella procedura 14/2021, RG n. 5651/2022 del 19/07/2022 Tribunale di Perugia (Giudice Monaldi) è stata aperta una liquidazione del patrimonio con messa a disposizione di liquidità attraverso finanza esterna, devoluzione dell'eccedenza dei redditi attuali (dedotto il minimo alla sussistenza) per la durata canonica di anni 4, considerando altresì che la Debitrice aveva già sopportato un procedimento di esecuzione immobiliare con cui era stata venduta la propria abitazione. A proposito

della modalità di pagamento dei debiti è stato sancito che *“In proposito, dando seguito all’orientamento già espresso dall’Ufficio giudiziario e da molti tribunali di merito, si deve considerare che la liquidazione del patrimonio considera, in conformità alla rubrica dell’art. 2740 c.c. tutti i beni presenti e futuri, senza limitazioni ai soli beni mobili ed immobili e senza ovviamente esclusioni dei redditi, con i quali il debitore risponde delle obbligazioni contratte. Ancora, depone nel medesimo senso la previsione dell’esdebitazione del debitore incapiente, onde non sarebbe ragionevole privare il debitore della possibilità di start refresh in presenza di utilità ancorchè future;”*.

Massima: liquidazione del patrimonio – rispetto dei principi generali che governano le procedure concorsuali.

Nella procedura di **liquidazione 6/2020**, RG 5623/2021 del 20/09/2021, **Tribunale di Perugia** (Giudice Monaldi) è stato affermato che *“...ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l’eadem ratio, si applica l’art. 107 co. 6 L.F. cosicchè il liquidatore potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare...”*, come testualmente ribadito nella successiva liquidazione 8/2022, RG 5965/2022, del 19/07/2022, Tribunale di Perugia (Giudice Monaldi).

Massima: continuazione dell'attività di impresa funzionale alla tutela dell'avviamento ed, in ultima istanza, al maggior valore conseguibile in sede di liquidazione.

Il procedimento di liquidazione 5/2021, RG 7468/2021 del 20/01/2022, Tribunale di Perugia (Giudice Monaldi) contempla una fattispecie peculiare, consistente nella messa a disposizione del compendio immobiliare e mobiliare, pervenuta ai ricorrenti in seguito ad una accettazione ereditaria con beneficio di inventario. Nello specifico, parte integrante della liquidazione è stata la temporanea prosecuzione dell'attività alberghiera e di ristorazione, ritenuta fattispecie ammissibile sulla base del presupposto che *"...la protrazione dell'attività in regime di ordinaria amministrazione, con gestione separata da parte degli eredi beneficiari, è atto funzionale alla liquidazione, che non dovrà risultare impedita dalla prosecuzione dell'attività, volta a conseguire un maggiore realizzo e ad adempiere a finalità di custodia e manutenzione dei beni."*

36

Infine, nel panel dei provvedimenti di apertura di liquidazione è stato inserito anche uno del Tribunale di Spoleto, non tanto per peculiarità di casistica quanto perché rientra già nella normativa disciplinata dal CCII ex art. 268 e segg..

Si osserva come tale provvedimento, che prevede la liquidazione di una quota parte immobiliare oltre che gli eventuali proventi in forza di una partecipazione societaria, ricalca pedissequamente la normativa di riferimento, sia evidenza gli elementi di continuità con la liquidazione del patrimonio.

Massima: liquidazione controllata – durata funzionale alla liquidazione dei beni – esdebitazione indipendente dalla liquidazione dei beni attuali (con esclusione dei beni futuri).

Nel provvedimento n. 7/2023 Tribunale di Spoleto (Giudice Trabalza) del 08/02/2023, in base alla normativa del CCII, si ritiene utile evidenziare quanto affermato in ordine alla relazione tra liquidazione ed esdebitazione: *“In relazione alla questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, si osserva quanto segue. Sulla scorta delle argomentazioni rese dal Tribunale di Verona, con sentenza del 5.10.2022 (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che: -la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti; - senonché, si osserva come il CCI abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio; - l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere*



conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; - questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; - ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito (eventualmente percepite dalla ricorrente) non ancora maturate in quel momento (rispetto alle quali dovrà conseguentemente ritenersi cessata l'apprensione da parte della procedura).”.